



Minacce, truffe e altri reati: più facile farla franca senza querela

Autore : Andrea Iurato

Data: 06/05/2018

Minacce, truffe e altri reati comuni saranno punibili d'ora in poi solo se la vittima presenta querela. Per i reati commessi in passato ci sono 3 mesi per adeguarsi.

Vita più facile per chi commette un **crimine**: dal 9 maggio molti **reati** comuni saranno



punibili solo se la **vittima** presenta formale **querela** entro il termine previsto dalla legge. Sono previste eccezioni per i casi più gravi e un termine di 3 mesi per sporgere querela per i reati subiti in passato. Ma procediamo con ordine e vediamo quali sono le novità in materia di **minacce, truffe e altri reati** e perché è **più facile farla franca senza querela**.

Cosa significa “reati procedibili a querela”?

La legge stabilisce che alcuni reati siano punibili solo se la vittima, entro 3 mesi dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, presenta formalmente una **querela** con la quale chiede che il colpevole sia punito: in questi casi si parla di reati “**procedibili a querela**”. I reati per i quali non è previsto questo obbligo sono detti “**procedibili d’ufficio**” perché anche se la vittima non presenta una **querela** o la presenta in ritardo, l’Autorità giudiziaria può giudicare e punire il colpevole.

Fino ad ora molti **reati** comuni erano procedibili a **querela** solo se non sussistevano delle aggravanti, quindi la volontà di punire o meno l’autore del reato era rimessa del tutto alla vittima solo nei casi meno gravi.

Ad esempio una **minaccia** semplice come quella commessa da chi dica “te la faccio pagare!” era procedibile a **querela**, mentre se la minaccia diventava grave, ad esempio “ti ammazzo!”, il reato diventava procedibile d’ufficio.

Lo stesso accadeva per la **truffa**, la cui punibilità dipendeva dalla presentazione di una **querela** solo nei casi meno gravi e bastava una sola aggravante per renderla procedibile d’ufficio.

L’obiettivo di ridurre il carico di lavoro dei Tribunali

Quasi un anno fa il Parlamento aveva impegnato il Governo **[1]** a ridurre il numero di processi penali prevedendo che molti **reati** tra quelli puniti con la pena fino ad un massimo di 4 anni divenissero procedibili a **querela**.

L’obiettivo era quello di ridurre il grave arretrato accumulato dai Tribunali mettendo fine ai processi dove vittima e colpevole trovano un accordo o dove la vittima per paura, ritrosia o per scarsa conoscenza dei propri diritti non presenta **querela** o la presenta in ritardo.

Lo scorso aprile il Governo ha finalmente approvato la nuova legge delegata dal Parlamento **[2]**, che entrerà in vigore dal 9 maggio e porterà con sé la chiusura di



numerosi processi per reati commessi in passato e la non punibilità di molti reati commessi in futuro.

Quali sono i reati per i quali d'ora in poi servirà la querela

Le modifiche interessano tutti i cittadini, perché molti dei reati che dal 9 maggio saranno punibili solo se la vittima presenta in tempo una **querela** sono molto comuni poiché commessi spesso in ambiti di vita quotidiana come liti condominiali o familiari, piccoli affari quotidiani, acquisti online ecc.

Ecco i reati interessati dalle modifiche:

- **Minaccia** (art. 612 cod. pen.): servirà sempre la querela, anche per i casi più gravi come le minacce di morte;
- **Truffa** (art. 640 cod. pen.): in tutti i casi, tranne quando la truffa abbia causato un danno economico di rilevante entità;
- **Frode informatica** (art. 640-ter cod. pen.): tranne nei casi in cui la vittima abbia subito un danno economico di rilevante entità o il colpevole abbia approfittato delle condizioni di età della vittima (es. minore o anziano);
- **Appropriazione indebita** (art. 646 cod. pen.);
- **Violazione di domicilio** commessa da pubblico ufficiale (art. 615 cod. pen.);
- **Falsificazione, alterazione o soppressione di comunicazioni telefoniche** (art. 617-ter cod. pen.): tranne nei casi in cui il fatto sia commesso da pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o da investigatore privato abusando dei propri poteri o funzioni;
- **Falsificazione, alterazione o soppressione di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-sexies cod. pen.) tranne nei casi in cui il fatto sia commesso da pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o da investigatore privato abusando dei propri poteri o funzioni;
- **Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza** commesse da personale delle poste o di telefonia (art. 619 cod. pen.);
- **Rivelazione del contenuto di corrispondenza** commessa da personale delle poste o di telefonia (art. 620 cod. pen.).

I reati per i quali resta la procedibilità d'ufficio

Restano procedibili d'ufficio, anche se puniti con una pena non superiore a quattro anni:

- i reati interessati dalla nuova legge in presenza di **aggravanti** di particolare



- entità, per le quali sia previsto un aumento di pena di oltre un terzo;
- i reati interessati dalla nuova legge se commessi con **armi**, da **persona travisata**, da **più persone riunite**, tramite **scritto anonimo** approfittando della forza intimidatrice di **associazioni segrete**;
 - la **violenza privata** (art. 610 cod. pen.);
 - le **lesioni colpose stradali**(art. 590-bis cod. pen.): la legge delega del Parlamento prevedeva che le modifiche includessero anche il reato di lesioni personali colpose che siano conseguenza di sinistri stradali, ma il Governo alla fine ha escluso questo reato dalla riforma. La decisione del Governo è di dubbia legittimità costituzionale, perché è stata violata la delega legislativa affidata dal Parlamento.

Cosa succede per i reati commessi in passato

Le nuove regole non si applicano soltanto ai reati che saranno commessi a partire dal 9 maggio, ma anche ai reati commessi in **passato** per i quali non sia stata ancora pronunciata una sentenza definitiva.

Chi è rimasto vittima in passato di un reato interessato dalle nuove norme e non ha presentato **querela** perché era a conoscenza del fatto che il colpevole sarebbe stato comunque perseguito dovrà adesso presentare la querela, altrimenti non vi sarà mai alcun processo e, se il processo è iniziato, si chiuderà con un **proscioglimento**.

Il **termine per presentare querela** è di 3 mesi, che decorrono:

- dal 9 maggio nel caso in cui non vi sia ancora un procedimento penale in corso;
- nel caso in cui vi sia già un procedimento in corso, dal momento del ricevimento della comunicazione che il magistrato sarà tenuto ad inviare alla vittima con l'avviso che se non presenterà querela il procedimento si chiuderà senza alcuna punizione del colpevole.

Note:

[1] L. 23 giugno 2017, n. 103;

[2] D. Lgs. 10 aprile 2018, n. 36.